



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.	DATA	OGGETTO
61	29/10/2015	APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER AFFITTO FONDI RUSTICI- LOTTO N. 2 TERRENI IN LOCALITÀ AGRO DI MONTASOLA VIA COLLEMOLA DELLA SUPERFICIE DI CIRCA MQ 8.110,00 IN DEROGA EX ARTT.23 L.n.1/1971 e art. 45 L. n. 203/1982 e ss.mm.ii.) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla determinazione che segue.-

Addì, 29/10/2015

IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO

f.to - BARTOLINI Flora-

La sottoscritta Rag.Cherubini Gentilina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.-

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to- Dott.ssa CHERUBINI Gentilina-

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata responsabile dell'area amministrativa e nel contempo si conferiva autonomia gestionale e le conseguenti direttive;

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.107, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ;

Visto l'art.80 del D.Lgs.vo n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista [Legge di Stabilità 2015](#) (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300);

Visto il Bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 04/09/2015, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Vista la propria determinazione n.53 del 03.10.2015 con la quale si stabilivano i criteri e le modalità per l'aggiudicazione dei fondi rustici di seguito specificati e si procedeva ad approvare il bando di gara per l'affitto separato dei seguenti fondi rustici:

- **Lotto n. 1 terreni in località Agro di Montasola in via Fiorischi della superficie di circa mq 80.958,00 ;**
- **Lotto n. 2 terreni in località Agro di Montasola via Collemola della superficie di circa mq 8.110,00 ;**

Preso atto che in data 06/10/2015 è stato pubblicato il BANDO di cui all'oggetto;

Tenuto conto che entro il termine ultimo del 27/10/2015 sono pervenute al protocollo comunale n. due offerte per il lotto n.2 , una della ditta COLLETTI Paolo di Montasola, acquisita la protocollo comunale n.2843 del 27/10/2015, l'altra della ditta Frattali Federica di Montasola acquisita al protocollo comunale n. 2844 del 27/10/2015;

Tenuto conto che la Commissione si è riunita in data 28/10/2015

Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice dal quale si evince che l'offerta della ditta Frattali Federica non era "conforme al bando di gara" mentre l'offerta presentata dalla ditta COLLETTI Paolo e' conforme e ammissibile;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000-

DETERMINA

1. le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di aggiudicare alla ditta COLLETTI PAOLO di Montasola i fondi rustici di cui al **Lotto n. 2 terreni in località Agro di Montasola via Collemola della superficie di circa mq 8.110,00 ;**
3. Di approvare l'allegato verbale di gara , nonché l'allegato schema di contratto che **costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
4. di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di pubblicazione l'albo pretorio comunale on line.



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 13,00 presso la Sede Municipale, si è riunita la commissione, già costituita ai sensi dell'art.14 del Regolamento che disciplina i contratti del Comune, per l'esame delle offerte per la fornitura dei seguenti beni e servizi in economia:

- **LOTTO 2: CANONE POSTO A BASE D'ASTA = € 129,76**

Sono presenti i signori:

1. **Dott.ssa DI TROLIO Filma-SEGRETARIO COMUNALE-PRESIDENTE**
2. **BARTOLINI Flora-RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-MEMBRO**
3. **PIERINI ALVARO -RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE tecnico MEMBRO;**

Funge da verbalizzante la Sig.ra LUGINI Angela

Sono presenti il rappresentante della Coldiretti nella persona di Elvino Pasquali, testimone i Sigg. ri Sig. Colletti Ferruccio e Granati Roberto

Si procede a verificare l'integrità delle buste pervenute, nonché il rispetto Dei termini di arrivo stabilita dal bando. Dopodiché si stabiliscono i criteri, in seduta pubblica per la valutazione del programma.

IL BANDO prevede che l'asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, di cui alla lettera e) art. 73 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente, che presenterà l'offerta in aumento più vantaggiosa rispetto al canone annuo a base d'asta stabilito per il lotto, fatto salvo il diritto di prelazione previsto dall'art. 4 Bis della Legge n. 203 del 3 maggio 1982. Non sono ammesse offerte pari o inferiori rispetto al canone base fissato da questo Ente. Il lotto di terreno verrà affittato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprese servitù attive e passive. L'assegnazione avverrà, per i singoli lotti, nei confronti dell'offerente che abbia offerto il prezzo più alto su quello posto a base d'asta. L'Ente si riserva di procedere all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta. L'assegnazione definitiva avverrà previa verifica, tramite idonea documentazione, dei requisiti richiesti; in caso di rinuncia e/o di insussistenza dei requisiti di legge si darà corso a nuova assegnazione in favore dell'istante che abbia offerto il prezzo immediatamente inferiore a quello escluso. Sono fatti salvi gli eventuali diritti ex-art 4 bis Legge 203/82 purché il titolare del diritto possieda anche i requisiti prescritti dalla legge per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

RILEVATO che entro la data del 27/10/2015 termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenute per il lotto n.2 di cui all'oggetto n. 2 offerte dalla ditte:

1. COLLETTI Paolo di MONTASOLA, acquisita al protocollo comunale al n. 2843 del 27/10/2015
2. FRATTALI FEDERICA DI MONTASOLA, acquisita al protocollo comunale n. 2844 del 27/10/2015

Si procede all'apertura delle buste:

COLLETTI Paolo

La Busta A "Documentazione amministrativa" contenente:

-la domanda di partecipazione corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredata da copia del documento di riconoscimento corredata dai documenti richiesti dal bando e pertanto viene ammessa;

La Busta B viene aperta e riporta la seguente "Offerta economica": €.199,77'

FRATTALI FEDERICA

La Busta A La Documentazione amministrativa non è conforme al bando di gara per cui viene esclusa contenente:

La Busta B non viene aperta

La Commissione, all'unanimità, ritiene favorevole in relazione al prezzo di base d'asta quello proposto dalla ditta COLLETTI Paolo e lo aggiudica allo stesso provvisoriamente.

Letto, approvato e sottoscritto.-IL PRESIDENTE-dott.ssa FILMA DI TROLIO

I MEMBRI

1. **Dott.ssa DI TROLIO Filma-SEGRETARIO COMUNALE-PRESIDENTE** _____
2. **BARTOLINI Flora-RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-MEMBRO** _____
3. **PIERINI Alvaro- RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE TECNICO-MEMBRO** _____
4. **LUGINI Angela-VERBALIZZANTE** _____
5. **GRANATI ROBERTO- Testimone** _____



Allegato 1

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

(in deroga ex artt. 23 L. n. 11/1971 e art. 45 L. n. 203/1982 e ss.mm.ii.)

L'anno duemilaquindici il giorno___del mese di ___, con il presente contratto, stipulato “in deroga” ai sensi dell’art. 23 della legge n°11/1971 e dell’art. 45 della legge n° 203/1982 e ss.mm.ii., sono comparsi:

1) da una parte, per il concedente Comune di MONTASOLA(RI)),la sig.ra Bartolini Flora-Responsabile del Servizio Amministrativo, nata a Roma il 16/12/1958, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Montasola P.IVA.00111190575, domiciliata per la Carica presso la Sede Comunale;

2) dall'altra, quale affittuario, il Sig.COLLETTI Paolo nato a MONTASOLA il12/12/1954, residente a MONTASOLA in via FONTEVECCHIA,N.7 (C.F. CLLPLA54T12F430Q:), coltivatore diretto, titolare della ditta OMONIMA , con sede a MONTASOLA, P.IVA n° .00850350570

PREMESSO:

Che il Comune di MONTASOLA è proprietario dei seguenti fondi rustici siti in agro di MONTASOLA :

Lotto n. 2 terreni in località Agro di Montasola via Collemola della superficie di circa mq 8.110,00 ;

- 3)** Che con deliberazione della Giunta comunale n°51 del 03/10/2015 il Comune di MONTASOLA ha deciso di concedere i predetti terreni in affitto, con contratto in deroga ai sensi dell’art. 45 della Legge 203/1982 e ss.mm.ii., mediante procedura ad evidenza pubblica per l'espletamento, ad opera del soggetto aggiudicatario, di attività imprenditoriale nei settori dell'agricoltura e/o della zootecnia;
- 4)** Che con la presente determina del Responsabile del Servizio si approva lo schema di contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, prevedendo espressamente la condizione essenziale che il contratto stesso venga stipulato, con le garanzie di legge, “in deroga” alla normativa in materia di affittanza agraria ai sensi dell’art. 45 della legge n°203/1982 e ss.mm.ii;
- 5)** dall'esito della procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta COLLETTI Paolo Rappresentata dal Sig.COLLETTI Paolo nato a MONTASOLA il 12/12/1954

6) che alle trattative, alla stipula e conclusione del presente contratto di affitto ai sensi dell'art.45 della legge n.203/82 partecipano:

l'Associazione_____ nella persona del Sig._____in rappresentanza degli interessi dell'affittuario –

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto;

Art. 2 - Il Comune di MONTASOLA concede in affitto al Sig.COLLETTI Paolo che accetta, il fondo rustico innanzi meglio descritto ed individuato sito in Località : **via Collemola della superficie di circa mq 8.110,00** foglio:7 particelle nn.126,130,132;

Art. 3 - La durata del presente contratto è convenuta in **5 (cinque)** annate agrarie a decorrere dall'annata agraria 2015 e con scadenza il 31/10/2020.

Art. 4 - L'affittuario alla data di scadenza si impegna a rilasciare il fondo al Comune di MONTASOLA (RI) nell'ordinario stato in cui oggi viene concesso, nonché libero da persone, animali, cose e senza bisogno di avviso o disdetta, cui espressamente fin d'ora rinuncia. Nell'ipotesi di ritardato rilascio è convenuta a carico dell'affittuario una penale di **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo, salva ed impregiudicata ogni azione del concedente diretta ad ottenere la disponibilità del fondo, oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 5 - Alla scadenza stabilita il contratto non è rinnovabile. Tuttavia, ove l'affittuario intenda rinnovare il rapporto, può farne richiesta scritta al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, indicando eventuali diversi termini e condizioni, anche economiche, in base ai quali è disposto a rinnovare il contratto. Il Comune, nei 120 giorni successivi, comunicherà le proprie determinazioni formulando, in caso di accoglimento della richiesta, apposita proposta contrattuale. La richiesta di rinnovo e le clausole contrattuali verranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale, fermo restando che la previsione del presente articolo non attribuisce alcun diritto al rinnovo per l'affittuario in quanto l'Ente si riserva ogni più ampia discrezionalità nel determinarsi al riguardo, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. e di tutela dell'interesse pubblico. Il rinnovo dovrà in ogni caso essere fatto per iscritto con apposito nuovo atto. L'Amministrazione Comunale per casi di necessità proprie e/o per utilizzo delle aree a scopi istituzionali, può recedere dal contratto con preavviso di tre mesi, indennizzando l'affittuario per i frutti pendenti dell'annata agraria in corso, se esistenti; è emerso il recesso per l'affittuario con preavviso di mesi tre e in ogni momento senza alcun diritto su frutti pendenti, migliorie o altro. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3 della Legge 3 maggio 1982, n° 203 e ss.mm.ii., opera da parte del conduttore il diritto di prelazione.

a)Il rilascio del terreno non comporta **la liquidazione di alcun indennizzo** a favore del concessionario così come prevede l'articolo 43 della legge 203/82.

- b) L'affittuario si impegna ad utilizzare il fondo rustico, oggetto del presente atto all'unico fine di esercitare attività agricola e pertanto si impegna a coltivarlo interamente osservando le regole della migliore tecnica agraria effettuando annualmente la potatura di riforma a regola d'arte di eventuali essenze arboree ivi presenti i cui frutti pendenti alla scadenza di ogni annata saranno raccolti dall'affittuario. Nessun indennizzo per miglioramento verrà riconosciuto al momento della cessazione del contratto di affitto, né tanto meno l'affittuario potrà avvalersi della ritenzione del fondo.
- c) E' fatto divieto all'affittuario, sempre sotto pena di risoluzione immediata di cedere in tutto o in parte anche a titolo gratuito il presente contratto, di subaffittare il fondo in toto o in parte e porre in essere per la coltivazione del terreno qualunque tipo di contratto agrario fosse anche a titolo di comodato e convenire con terzi la conduzione del terreno stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. E' ammesso il ricorso a servizi di Imprese per le operazioni necessarie alle colture agricole e comunque che operano per nome e conto del concessionario.
- d) Al termine del contratto il fondo rustico deve essere riconsegnato all'Ente così come viene consegnato all'affittuario, il cui stato di conservazione è **ben noto e quindi lo** accetta senza riserva alcuna. L'affittuario si farà carico di mantenere i fossi di scolo, di deflusso dell'acqua, della manutenzione delle scoline, delle siepi, delle strade poderali e dei regolari accessi ai fondi da coltivare.
- e) Il Comune di Montasola riserva per se e quanti dallo stesso designati, libero accesso e/o passaggio pedonale o carrabile su strade e fasce di terreno che conducono alle case, manufatti rurali non compresi nella presente locazione. Analogamente il personale dell'Ente incaricato avrà libero accesso alla superficie oggetto di affitto per verificare il rispetto delle clausole contrattuali.
- f) Previa adozione di apposito e motivato atto amministrativo, si riserva la facoltà di rientrare in pieno possesso di appezzamenti di terreno ricompresi nella superficie di che trattasi anche prima della scadenza naturale del contratto dando preavviso di mesi 6 (sei) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso l'affittuario avrà diritto di raccogliere il prodotto in corso di maturazione. Gli appezzamenti restituiti alla scadenza dell'annata agraria determinano la conseguente riduzione del canone di affitto in ragione delle entità di superficie ritornata in possesso dell'Ente.
- g) L'utilizzo del bene dovrà essere compatibile con la destinazione d'uso del fondo prevista dallo strumento urbanistico oggi vigente e comunque qualsiasi modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente.
- h) L'affittuario si impegna altresì a non subaffittare nemmeno parzialmente, a vigilare affinché non siano create servitù passive.
- i) Alla scadenza del contratto, l'affittuario si impegna a riconsegnare i terreni nello stato di fatto e di diritto, in cui gli vengono consegnati.
- l) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti faranno riferimento al Codice Civile e alle leggi (in particolare la L. n. 203/82) che regolano la materia.

Art. 6 - Il canone annuo di affitto derivante dall'offerta dell'aggiudicatario è stabilito in €.199,77 da corrispondersi in un'unica rata annuale anticipata con

scadenza il 15 ottobre di ogni anno. Il primo canone verrà corrisposto in unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. Il canone di affitto verrà annualmente rivalutato nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

Art. 7 - In caso di mancato pagamento del canone pattuito alle scadenze convenute, decorso il termine di giorni quindici dalla diffida a farsi mediante lettera raccomandata a.r., il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto per colpa dell'affittuario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa, rinunciando sin d'ora le parti al più lungo termine di cui all'art. 5 della legge n° 203/1982.

Art. 8 - La destinazione del fondo è quello agricolo con divieto di usi diversi anche simulati. In particolare è fatto divieto di sistemazioni agrarie che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami oltre i

limiti consentiti dalle vigenti norme in materia. Saranno consentite solo colture annuali e che non comportino asporto di terreno di qualsiasi genere. La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto. È assolutamente vietata l'esecuzione di qualsiasi opera di miglioramento e/o addizione da parte dell'affittuario, anche se con ricorso alle procedure di cui agli artt. 16 e 19 della legge 203/1982. I miglioramenti e/o addizioni potranno essere autorizzate dal concedente, previa apposita deliberazione del Consiglio comunale che valuterà a suo insindacabile giudizio la tipologia degli interventi proposti, gli eventuali oneri per il Comune e ogni elemento utile ai fini della tutela dell'interesse pubblico. La violazione del divieto di miglioramenti e/o addizioni comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 9 - In deroga a quanto previsto dall'art. 21 della legge n° 203/1982 è fatto divieto all'affittuario di subaffittare anche parzialmente il terreno oggetto del presente contratto. La violazione del divieto di subaffitto comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Art. 10 - È fatto assoluto divieto all'affittuario di introdurre colture geneticamente modificate senza la preventiva autorizzazione comunale.

Art. 11 - L'affittuario è autorizzato a richiedere ed usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitari.

Art. 12 - Le parti specificamente convengono che l'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei fossi, dei canali e delle strade di accesso a sua completa cura e spesa.

Art. 13 - L'affittuario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.

Art. 14 - L'affittuario dichiara di aver visitato il terreno oggetto del presente contratto e di averlo trovato, come realmente è, in buono stato, adatto all'uso convenuto e di averne preso consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza del presente contratto.

Art. 15 - Il proprietario si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso in fitto, al fine di controllare l'esatta osservanza degli impegni assunti dall'affittuario col presente contratto nonché delle norme di legge e regolamentari.

Art. 16 - Eventuali modifiche delle clausole del presente contratto potranno essere liberamente contrattate tra le parti, fatta salva l'espressa approvazione delle modifiche pattuite da parte della Giunta Comunale.

Art. 17 - L'affittuario è custode del fondo i sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, egli esonera espressamente l'Ente Comune di Montasola da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi. si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:

a) strumenti urbanistici comunali e sovracomunali; b) regolamenti comunali; c) leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia; d) norme antincendio ed antinfortunistiche; e) norme igienicosanitarie; f) contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Art. 18 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente

contratto è competente il foro di RIETI

Art. 19 - Le spese di registrazione del presente contratto sono a totale carico dell'affittuario.

L'affittuario dichiara di essere stato assistito dalla rispettiva organizzazione professionale di categoria;

Le parti, inoltre, dichiarano e riconoscono:

- di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del presente contratto;
- di considerare essenziali tutte le clausole del presente contratto, in particolare quelle sulla durata, il canone di affitto e la disciplina dei miglioramenti ed addizioni, che diversamente non sarebbe stato concluso, per cui l'inosservanza di una sola di esse sarà motivo per il proprietario di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. e conseguente restituzione del fondo, fatto salvo il risarcimento del danno;
- di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio sul presupposto ed alla essenziale condizione della derogabilità all'anzidetta normativa in materia di affittanza agraria.

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del c.c., di

approvare espressamente tutto quanto contenuto negli articoli del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto, confermato in ogni suo punto e sottoscritto dalle parti.

PER IL COMUNE
IL RESP.DEL SERV.AMM.VO:BARTOLINI Flora

L'AFFITTUARIO
-COLLETTI Paolo-

IL RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA DEGLI AGRICOLTORI

	Comune di MONTASOLA Provincia di Rieti P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188 Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575
---	--

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI AVER OGGI **04/12/2015**
PUBBLICATO COPIA DEL PRESENTE VERBALE ALL'ALBO PRETORIO OVE VERRA' ESPOSTA
PER 15 GG. CONSECUTIVI E CIOE' FINO **AL 20/12/2015**

Lì **04/12/2015**

IL MESSO COMUNALE
f.to -BALDONI Gabriele-

N. _____ **REGISTRO DI PUBBLICAZIONE**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- **Si certifica avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo n.33/2013**

Data 04/12/2015

FIRMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to -BARTOLINI Flora-

-
- **Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data 04/12/2015_ all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.**

Data 04/12/2015

FIRMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to -BARTOLINI Flora-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-BARTOLINI Flora-